

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Presidenza della Regione

Servizio qualità della legislazione e semplificazione

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE
Roma, 5-6 febbraio 2009

Ricorsi alla Corte Costituzionale
Relativi alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome

periodo dicembre 2008 - febbraio 2009

A cura di: Anna d'Ambrosio

Ricorsi alla Corte Costituzionale – Regioni a Statuto speciale e Province autonome

periodo dicembre 2008 – febbraio 2009

N.	Tipo di giudizio	Ricorrente	Controparte	Materia	Motivi	GU
88	Legittimità costituzionale	Sicilia	Stato	Edilizia e urbanistica	Violazione art. 117 Cost.; art. 14, lett. g), Statuto Regione Sicilia	2
92	Legittimità costituzionale	Stato	Trento	Appalti pubblici	Violazione art. Artt. 11, 117, commi primo e secondo, lett. e), l) e m) Cost; artt. 4 e 8 statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163	3
97	Legittimità costituzionale	Sicilia	Stato	Istruzione	Violazione artt. 11, 117, commi primo e secondo, lett. e), l), m) Cost.; art. 8, comma 1, in Statuto speciale; art. 4 d.lgs. 163/2006	4
99	Legittimità costituzionale	Stato	Sicilia	Trasporto pubblico	Violazione artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost.; artt. 14 e 17 Statuto Regione Siciliana; direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004; direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; d.lgs. n. 163/2006	4

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 88 del 28 - 17 ottobre 2008
(GU 2/2009)

Materia: Edilizia e urbanistica

Limiti violati: Art. 117 Cost.; art. 14, lett. g), Statuto Regione Sicilia

Ricorrente/i: Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 11, commi 4, 8 e 12, dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, nonché dell'art. 77-quater, comma 7, e dell'art. 83, commi 21 e 22, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

Annotazioni:

L'art. 11, comma 4, del decreto-legge impugnato prevede la stipula di accordi di programma, e pur prevedendo l'intesa con le regioni in sede di Conferenza unificata stabilisce che «decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati» dallo Stato a prescindere, pertanto, dal consenso della regione dissenziente.

A giudizio della ricorrente, se allo Stato può riconoscersi un ruolo di promozione e coordinamento di interventi di edilizia residenziale pubblica per il loro finanziamento con proprie risorse, tale ruolo non può sovrapporsi a quello delle regioni che, istituzionalmente competenti in materia di edilizia residenziale e popolare, sono chiamate a formulare il proprio assenso sul piano al quale possono liberamente aderire ma che non può essere loro imposto.

In ordine al comma 8 dello stesso art. 11 non può poi dubitarsi che la materia stessa dell'edilizia residenziale pubblica, compresa la regolamentazione dell'assegnazione ed alienazione degli alloggi, rientra nella competenza delle regioni ai sensi dell'art. 117 Cost. e in particolare, per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14, lett. g), del proprio statuto.

Il legislatore statale non può determinare modalità e termini di alienazione del patrimonio edilizio pubblico.

Parimenti illegittimo è, secondo la ricorrente, il comma 12 in forza del quale sono sottratti fondi già assegnati alla Regione per il raggiungimento di fini di propria competenza statutaria.

Non può ammettersi, infatti, che lo Stato sia libero di revocare risorse già attribuite senza con ciò incidere sulle attribuzioni della regione e senza peraltro sentirla contravvenendo così alle minime regole di correttezza e collaborazione che devono informare i rapporti fra i due enti.

Del pari lesivo della competenza legislativa regionale è ritenuto l'art. 13, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 112/2008 in quanto sostanzialmente ripropone i commi 597, 598 e 600 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 che LA Corte ha dichiarato illegittimi con sentenza n. 94/2007.

Anche le nuove disposizioni impuginate, infatti non si limitano a fissare principi o criteri di massima finalizzati ad un generale coordinamento delle politiche regionali in

materia di edilizia abitativa ma pervengono ad una programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica e contengono norme di gestione del patrimonio edilizio pubblico (in particolare degli IACP) in materia sottratta allo Stato sia in base all'art. 117 Cost. che, per la Regione Siciliana, dall'art. 14, lett. g) del proprio Statuto.

L'art. 77-quater del decreto-legge n. 112/ 2008 attrae nel sistema di Tesoreria statale anche le entrate «connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

La sottrazione alla disponibilità della regione delle risorse erariali proprie è in contrasto con l'impianto finanziario regionale delineato dagli art. 36 e seguenti del relativo Statuto, e dell'art. 2 delle relative norme di attuazione che, introducendo una netta distinzione tra tributi di spettanza dello Stato (imposte di fabbricazione, monopoli dei tabacchi e lotto) e tributi di spettanza della regione (sostanzialmente tutti gli altri) attribuisce su questi ultimi la piena autonomia finanziaria, tra cui sono ovviamente ricomprese la potestà di riscossione e quella della relativa destinazione.

Peraltro tale sistema incide sull'impianto finanziario regionale, sottraendogli liquidità, con conseguenze immediate e discorsive sull'esistente sistema delle delegazioni di pagamento che la Regione Siciliana ha concesso a garanzia dei propri debiti finanziari.

La nuova previsione statale lesiva, infatti, non viene posta quale mera modalità tecnico-contabile in relazione a nuove entrate, e per particolari ragioni di ripartizione interna delle stesse e neppure è collegata alla necessità di una temporanea impostazione di operazioni tecnico-contabili necessitate da un nuovo sistema di contabilizzazione di imposte dando luogo solo ad una non rilevante difformità temporale delle operazioni di riversamento.

Come ha evidenziato la Corte con la sent. n. 256/2002, «Dal punto di vista costituzionale, infatti, una lesione a danno della regione si verificherebbe solo se essa fosse privata di somme ad essa spettanti, ovvero se l'acquisizione delle somme dovute non fosse tempestiva».

Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alle previsioni recate dai commi 21 e 22 dell'art. 83 del decreto-legge n. 112 del 2008, che determinano la sottrazione di entrate già di pertinenza regionale.

Infatti la precedente lettura del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 112/1999, prima dell'inserimento dei commi da 1-bis ad 1-quater, ha sinora determinato l'acquisizione alla regione delle imposte versate in eccedenza, nell'ambito delle somme riscosse dal concessionario.

La distinzione operata dai commi inseriti dal comma 21 impugnato determina una diversa lettura - e una diversa portata operativa del comma 1 in ordine alle somme eccedentarie, con la conseguenza che vengono riversate esclusivamente all'erario statale tutti quegli importi di consistenza inferiore a cinquanta euro nonché quegli altri - superiori - laddove il concessionario non individui facilmente l'ente creditore che, nei vani casi, può anche esser la regione ricorrente.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 92 del 25-15 novembre 2008
(GU 3/2009)

Materia: Appalti pubblici

Limiti violati: Artt. 11, 117, commi primo e secondo, lett. e), l) e m) Cost.; artt. 4 e 8 statuto della Regione Trentino-Alto Adige; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

Ricorrente/i: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Art. 29, commi 2 e 3 Legge Provincia di Trento 12 settembre 2008, n. 16

Annotazioni:

L'art. 29, comma 2, della legge provinciale 16/2008 rende immediatamente applicabili le disposizioni del capo VII-bis della legge provinciale n. 26/1993, ad eccezione dell'art. 50-sexies, ivi compresi gli articoli da essa richiamati, nonché l'art. 46-ter, commi 4 e 5 della stessa legge provinciale, tutti introdotti dalle disposizioni della l.p. n. 10/2008.

Ne consegue, a giudizio del ricorrente, l'illegittimità derivata della norma in questione per tutti i motivi in base ai quali le norme della l.p. n. 10/2008, introduttive o modificative delle disposizioni in essa menzionate, sono state censurate con un precedente ricorso.

Inoltre il comma 1-bis, inserito dall'articolo 29, è ritenuto autonomamente illegittimo in quanto eccede dalla competenza statutaria della Provincia autonoma, di cui all'art. 8, comma 1, dello Statuto di autonomia, disciplinando ambiti e materie coperte dalla legislazione esclusiva statale quali la tutela della concorrenza e l'ordinamento civile.

Al riguardo nel ricorso si osserva che, nonostante la Provincia autonoma di Trento, abbia una potestà legislativa primaria in materia di lavori pubblici di esclusivo interesse provinciale, tale potestà deve essere esercitata nel rispetto dei vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 dello Statuto, tra i quali il rispetto delle normative di riforma economico-sociale.

Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 51/2006 e n. 447/2006 ove è disposto che «il legislatore statale conserva quindi il potere di vincolare la potestà legislativa primaria delle regioni speciali e delle province autonome attraverso l'emanazione di leggi qualificabili come riforme economico-sociali, con la conseguenza che le norme fondamentali contenute negli atti legislativi statali emanati in tali materie potranno continuare ad imporsi al rispetto delle regioni speciali».

In proposito, sicuramente le disposizioni del Codice degli appalti, il d.lgs. n. 163/2006, possono considerarsi espressione di riforma economico-sociale, che in quanto tale, vincolano il legislatore provinciale.

Analoghe considerazioni vengono svolte per la disposizione di cui al comma 1-ter della legge in esame, il quale dispone l'immediata applicabilità dei commi 4 e 5 dell'art. 46 ter l.p. n. 26/1993, sostituito dall'art. 53 della l.p. n. 10/2008, già oggetto di censura per la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto detta una disciplina economica del rapporto contrattuale.

Il comma 3 dell'art. 29, sostituisce le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti «alla data del 20 dicembre 2008», all'art. 112, comma 2 della l.p. n. 10/2008, già oggetto di censura con il ricorso a suo tempo proposto avverso la l.p. n. 10/2008. Ne consegue l'illegittimità derivata della norma in questione.

Inoltre la modifica inserita dall'art. 29, comma 3, della l.p. non incide sugli aspetti sostanziali della disposizione ma, consentendo un'ultrattività della disposizione abrogata dal precedente comma (cioè l'art. 9 della l.p. n. 6/1999 che disponeva una maggiorazione del 10% dell'aiuto all'investimento rispetto ai livelli di intensità previsti dalla normativa comunitaria, limitatamente alle domande di agevolazione pendenti non ancora definite) risulta essere autonomamente lesiva della normativa comunitaria di riferimento e di conseguenza viola l'art. 8, comma 1 dello statuto che impone al Legislatore provinciale il rispetto del diritto comunitario in combinato disposto con l'art. 117, comma 1, Cost..

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 97 del 25 novembre 2008
(GU 4/2009)

Materia: Istruzione

Limiti violati: Artt. 3, 97, 117, comma terzo, 118, 120, comma secondo, Cost.; artt. 14, lett. r), e 17, lett. d) Statuto della Regione Siciliana

Ricorrente/i: Regione siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 3 d.l. 154/2008 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie)

Annotazioni:

Le disposizioni dello Statuto della Regione siciliana assegnano alla competenza esclusiva della stessa la materia dell'istruzione elementare ed a quella concorrente l'istruzione media e universitaria, mentre le norme di attuazione statutaria in materia di istruzione attribuiscono alla regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi statali in materia di istruzione, anche se riservano allo Stato, alcune funzioni e determinazioni, tra cui l'ordinamento degli studi e degli esami, i programmi didattici, lo stato giuridico ed economico del personale della scuola.

L'art. 6 delle predette norme di attuazione, pur riservando allo Stato «Le variazioni degli organici del personale statale anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado» tuttavia prevede che l'assetto delle scuole ed istituzioni scolastiche statali sia deliberato «in base a piani predisposti dalla Regione d'intesa con l'amministrazione statale».

In base a tale disposizione, pertanto, anche la programmazione della rete scolastica spetta statutariamente alla regione, in base ai piani predisposti dalla regione stessa.

Il quadro normativo costituzionale va completato con riguardo all'assetto determinato dal riforma del Titolo V Cost., in base al quale la materia istruzione («salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale») forma oggetto di potestà concorrente, mentre allo Stato è riservata soltanto la potestà legislativa esclusiva in materia di «norme generali sull'istruzione».

Sulla scorta di tale nuovo assetto, la Corte, con sentenza n. 13/2004, ha ritenuto che «il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non è materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non può essere scorporata da questa».

Con la sent. n. 34/2005, poi, la Corte ha ribadito tale orientamento, ritenendo costituzionalmente compatibile con il nuovo assetto costituzionale una legge regionale che ha previsto l'approvazione in sede regionale dei criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche.

Sulla scorta di tale assetto costituzionale e statutario, quindi, se compete allo Stato l'assegnazione della consistenza complessiva degli organici del personale scolastico e la sua ripartizione su base regionale, spetta, di contro, alla regione la autonoma programmazione della rete scolastica e la parametrizzazione per la relativa organizzazione.

Stante il delineato assetto di competenze, pertanto, a giudizio della ricorrente, l'art. 3 del d.l. n. 154/2008 appare in contrasto, sotto diversi aspetti, con le prerogative regionali e con disposizioni di rango costituzionale.

Stabilendo tout court un obbligo per tutte le regioni di immediato ridimensionamento delle istituzioni scolastiche per conseguire gli obiettivi dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 esso determina una lesione degli articoli 14, lett. r) e 17, lett. d) dello Statuto, delle relative norme di attuazione e, ove non si ritenesse compiutamente già assegnata alla Regione siciliana la materia della programmazione della rete scolastica in base alle disposizioni statutarie, degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma della Costituzione, anche in dipendenza dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Infatti l'imposizione di un ridimensionamento non secondo i criteri e principi derivanti dagli atti previsti dall'art. 64 d.l. n. 112/2008 (piano e regolamenti) concertati nella sede istituzionale della Conferenza unificata e, successivamente, fatti propri dalla regione ma, sostanzialmente, con riguardo al mero criterio del risparmio di spesa per il bilancio statale quantomeno nella prima applicazione relativa all'anno scolastico 2009-2010, dal momento che la relativa programmazione va posta in essere nel corrente 2008 e, come statuito nella disposizione che si impugna, entro il 30 novembre.

Sotto altro profilo, l'imposizione di adottare i piani di ridimensionamento in questione prescindendo dall'adozione degli atti previsti nel medesimo art. 64 del d.l. n. 112/2008 determina una lesione del «principio di ragionevolezza», per incoerenza della disposizione stessa (introdotta all'art. 3 d.l. n. 154/2008) con il sistema normativo dell'art. 64 del d.l. n. 112/2008 in cui si inserisce.

L'articolo 64 d.l. n. 112/2008 prevede, infatti, la rideterminazione della rete scolastica secondo parametri e principi delineati nel medesimo articolo e comunque da definire mediante regolamenti presidenziali, concertati in sede di Conferenza unificata, ed attuativi di un piano programmatico di interventi adottato sentita la Conferenza unificata regioni-autonomie locali e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Con la previsione introdotta dall'art. 3 d.l. n. 154/2008 (comma 6-bis) viene scardinato il sistema previsto dalle restanti disposizioni dell'art. 64 d.l. n. 112/2008, imponendosi alle regioni l'adozione dei piani di dimensionamento della rete scolastica senza principi di riferimento, quantomeno per l'attività da porre in essere entro il 30 novembre 2008, per l'anno scolastico 2009-2010.

Ancora, sotto un diverso profilo viene leso anche il principio di buon andamento dell'attività amministrativa, di cui all'art. 97 Cost.

Infatti, l'attività complessa e delicata, qual'è il ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, soprattutto nella prima globale attuazione da porre in essere entro il 30 novembre 2008, non può essere effettuata correttamente nei tempi ristrettissimi (che di fatto vengono imposti dalla norma), se non a costo di approssimazioni e sommarizzazioni che non connotano certo il buon andamento cui ciascuna pubblica amministrazione deve tendere.

Viene inoltre eccepita la violazione dell'art. 120, comma secondo, Cost. che prevede la possibilità del Governo di sostituirsi alle regioni, oltre che nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, «quando lo richiedono la tutela dell'incolumità giuridica o dell'unità economica ed, in particolare, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».

Trattasi di un potere straordinario, poiché rivolto a tutelare le esigenze unitarie menzionate nella disposizione costituzionale: interessi ritenuti «essenziali» per la Repubblica nel suo complesso, e la cui compromissione potrebbe causare delle vere e proprie «emergenze istituzionali».

Nel contesto in cui è previsto (a presidio del ridimensionamento delle istituzioni scolastiche) tale intervento sostitutivo pertanto è *ictu oculi* al di fuori delle condizioni stabilite dalla Costituzione per l'attivazione dell'intervento statale.

CORTE COSTITUZIONALE - REGIONI A STATUTO SPECIALE

RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE n. 99 del 12 dicembre 2008
(GU 4/2009)

Materia: Trasporto pubblico

Limiti violati: Artt. 97 e 117, commi primo e secondo, lett. e), Cost.; artt. 14 e 17 Statuto Regione Siciliana; direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004; direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004; d.lgs. n. 163/2006

Ricorrente/i: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

Oggetto del ricorso: Art. 24 Delibera legislativa della Regione Siciliana 4 dicembre 2008, n. 240

Annotazioni:

La disposizione contenuta nell'art. 24 riproduce sostanzialmente l'art. 31, comma 2 del disegno di legge n. 665-721 - 724 dal titolo (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008) approvato dall'Assemblea regionale il 26 gennaio 2008 ed impugnato dinnanzi alla Corte con il ricorso del successivo 2 febbraio.

La norma proroga infatti, pur se con un termine più breve di quello previsto dalla disposizione in precedenza sottoposta al vaglio della Corte, i contratti di affidamento provvisorio del servizio pubblico di trasporto su strada, di cui all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

I suddetti contratti di durata triennale, sottoscritti nel 2007 nelle more della definitiva adozione del piano regionale di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale, traggono origine dalla trasformazione operata dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (art. 27, comma 6) dei rapporti concessori vigenti già accordati dalla regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939 n. 1822 e della legge regionale 4 giugno 1964 n. 10.

Il legislatore regionale con la norma impugnata determina quindi una proroga che proietta ben oltre il doppio la durata originaria dei contratti stipulati con i titolari delle concessioni in materia di trasporto pubblico, trasformando il termine di tre anni nel termine complessivo di sette anni, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica.

In linea di principio la proroga di un contratto di appalto, di servizi o di forniture stipulato da un'amministrazione pubblica dà luogo ad un figura di trattativa privata non consentita che legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinnanzi all'autorità giudiziaria il suo legittimo interesse all'espletamento di una gara.

Il Consiglio di Stato, V sezione, con la decisione n. 3391/2008, nel confermare i propri precedenti orientamenti, ha chiarito l'assoluta eccezionalità dell'istituto della proroga, al punto che è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.

In tal senso è dato ragionevolmente dubitare della legittimità della proroga di contratti come quelli in specie non ancora prossimi alla scadenza, per i quali nei fatti si intende

consentire alla pubblica amministrazione di rinviare l'indizione di una nuova gara che invece ben potrebbe concludersi entro il termine del contratto pubblico attualmente in vigore.

Al riguardo, nel ricorso si rileva che in tema di rinnovo o proroga di contratti pubblici di appalto non è rinvenibile alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, vigendo il principio che, salvo espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.

La proroga ope legis dei preesistenti rapporti contrattuali si pone quindi innanzitutto in contrasto con l'articolo 117, primo comma Cost. perché palesemente suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli art. 43, 49 e seguenti del trattato C.E.

Per di più la norma regionale impugnata, oltre a porsi in contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato C.E. applicabili a tutti i tipi di contratto, viola nello specifico anche i precetti posti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come recepiti dal d.lgs. 163/2006, in termine di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, non potendosi ritenere escluse dall'applicazione di tali precetti neppure le regioni cui è riconosciuta dai rispettivi statuti speciali competenza legislativa primaria o esclusiva in determinate materie.

Viene richiamata la sentenza 320/2008 con cui la Corte ha affermato che la previsione di una proroga ope legis di un contratto pubblico di servizi va ricondotta alla materia «tutela della concorrenza» di competenza esclusiva dello Stato, chiarendo altresì che «per l'identificazione della materia nella quale si collocano le norme impuginate, occorre fare riferimento all'oggetto ed alla disciplina stabilite dalle stesse, per ciò che esse dispongono, alla luce della ratio dell'intervento legislativo nel suo complesso e nei suoi punti fondamentali, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi delle norme medesime, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato».

Sulla base di tali criteri, la disciplina delle procedure di gara ed in particolare la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti nelle procedure di affidamento, in quanto mira a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, è riconducibile all'ambito della tutela della concorrenza. L'esclusività della competenza dello Stato si traduce nella legittima adozione da parte del legislatore, statale di una disciplina integrale e dettagliata delle richiamate procedure e nell'inderogabilità delle relative disposizioni idonee ad incidere, nei limiti della loro specificità e dei contenuti normativi che di esse sono proprie, sulla totalità degli ambiti materiali entro i quali si applicano.

La competenza esclusiva del legislatore statale in tale materia ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato e, configurandosi come trasversale, incide, nel limite della sua specificità e dei contenuti normativi che di essa possono ritenersi propri, sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si applicano.

Non può pertanto essere consentito al legislatore regionale introdurre modifiche, seppure parziali, o sostanziali deroghe, come nella fattispecie in esame, a disposizioni quali quelle contenute nel codice degli appalti formulate in forma chiaramente inderogabile in materia del ricorso alle procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente.